

dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2026

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di
revisione dello strumento militare
nazionale

Atto del Governo n. 365



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 323



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 429

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE, ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, E DELL'AERONAUTICA MILITARE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE	- 10 -
ARTICOLO 3	- 12 -
CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	365
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale
Riferimento normativo:	articolo 9, comma 1, lettere <i>b)</i> ed <i>e)</i> , della legge 5 agosto 2022, n. 119, e articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, della legge n. 119 del 2022. In particolare, il presente e provvedimento fa riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)* ed *e)* del citato articolo 9, comma 1, concernenti, rispettivamente:

- la revisione delle misure volte a conseguire, entro il 2033, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare come indicate all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), ovvero 160.000 unità¹;
- la previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2 della legge n. 201 del 2023 viene, altresì, previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

¹ Si rammenta che, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 185 del 2023, modificando l'articolo 798 del COM, ha incrementato di 10.000 unità il suddetto volume organico, originariamente fissato a 150.000 unità.

Viene infatti stabilito dal successivo comma 4 del citato articolo 2 che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196², qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il provvedimento - composto di 3 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

La norma reca specifiche previsioni, attuative dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 119 del 2022, che prescrive l'adeguamento del volume organico complessivo del personale militare, come individuato ai sensi dell'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, ovvero 160.000 unità entro il 2033. In particolare, viene disposta:

- l'introduzione³ della figura dell'aspirante⁴ nei percorsi di formazione dell'Accademia militare e delle Scuole di applicazione dell'Esercito, analogamente a quanto già previsto per Marina e Aeronautica. Con riguardo anche a tale figura, viene confermato quanto già previsto nell'assetto vigente con riferimento ai gradi di sottotenente e tenente, ovvero che il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo norme regolamentari. Viene, inoltre, prevista la possibilità di ripetere l'anno di insegnamento in caso di mancato superamento, per una sola volta, di uno degli anni del corso, con

² Si ricorda che la citata disposizione prevede, tra l'altro, che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

³ Con la novella dell'articolo 725 del COM.

⁴ Corrispondente alla figura di allievo nell'assetto vigente.

L'attribuzione dell'anzianità degli ufficiali assieme ai quali è stato effettuato il corso in caso di superamento della prova. La norma prevede, altresì, la nomina al grado di sottotenente per coloro che hanno completato, con esito favorevole, il terzo anno del ciclo formativo presso l'Accademia militare (anziché al termine del secondo anno di corso), con decorrenza ai soli fini giuridici della nomina al grado di sottotenente dalla data di acquisizione del grado di aspirante. Viene, quindi, demandato al regolamento dell'istituto di formazione la possibilità di definire la disciplina dell'alloggiamento e del pernottamento degli aspiranti [comma 1, lettera *a*]).

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 724 del COM, gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. Si precisa che l'attributo di "Aspirante ufficiale" (qualifica presso l'Accademia Aeronautica e grado presso l'Accademia navale) viene conseguito dagli allievi che frequentano l'Accademia Aeronautica e quella navale all'inizio del terzo anno di studi. Nelle rimanenti Forze armate, Esercito e Carabinieri, gli allievi ufficiali al termine del secondo anno di Accademia militare, vengono promossi al grado di sottotenente e con tale grado iniziano gli studi del terzo anno di formazione, rispettivamente presso la Scuola di Applicazione, per l'Esercito, e presso la Scuola ufficiali carabinieri per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

- l'estensione agli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali che non hanno completato il ciclo di studi per il conseguimento della laurea, della possibilità – già prevista dal testo vigente dell'articolo 726, comma 2, del COM per gli ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario dell'Esercito - di ottenere la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Resta fermo quanto già previsto nell'assetto vigente, ovvero la detrazione dall'anzianità di ruolo del periodo di proroga concesso in caso di utile completamento del ciclo di studi universitari [comma 1, lettera *b*]);
- l'applicazione⁵, all'atto dell'iscrizione in ruolo, di una ferma obbligatoria di cinque anni ai marescialli, reclutati mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera *a*), del COM, che abbiano superato i relativi corsi⁶ [comma 1, lettera *c*]);
- la modifica dell'articolo 1798 del COM, con l'inserimento del comma *6-bis* al fine di prevedere che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736, gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale (all'inizio del terzo anno), e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, abbiano diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente [comma 1, lettera *d*]).

⁵⁵ Introducendo il comma 2-bis all'articolo 760 del COM.

⁶ Di cui al comma 1 dell'articolo 760 del COM, ovvero di corsi di formazione e specializzazione, nonché tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità e alle esigenze specifiche di Forza armata.

L'articolo 2268, comma 1, numero 736, del COM ha disposto l'abrogazione della legge n. 717 del 1977, che disciplinava il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

- l'introduzione dell'articolo 2196-*bis*.1., al fine di elevare a 40 anni, fino al 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso⁷ per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali, in favore del personale in servizio permanente appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e graduati [comma 1, lettera e)];
- la sostituzione con un nuovo testo del comma 1 dell'articolo 2197-*ter*.1, autorizzando, nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, per gli anni 2026 e 2027, il reclutamento (mediante concorso per titoli) a nomina diretta al grado di maresciallo, o grado corrispondente, di 30 marescialli in servizio permanente, da ripartire per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa [comma 1, lettera f)];

Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2197-*ter*.1 del COM prevede che nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per il 2020 ai sensi dell'articolo 2207, ha autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e 15 dell'Aeronautica militare;

- l'introduzione dell'articolo 2197-*quater*.1, volto a consentire fino al 2033, il bando di concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso specifici requisiti. I vincitori dei concorsi sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi [comma 1, lettera g)];
- l'introduzione dell'articolo 2197-*septies*, volto a consentire fino al 2030, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il bando di concorsi per titoli ed esami, per il reclutamento di personale con il grado di sergente, aperti alla partecipazione di giovani in possesso specifici requisiti. I concorsi possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle relative dotazioni organiche⁸. I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi ed un tirocinio complementare [comma 1, lettera h)];

⁷ Di cui all'articolo 652 del COM.

⁸ Previste dall'articolo 798-*bis* del COM.

La relazione tecnica riferisce che il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022, con specifico riferimento a quelli di cui alle lettere *b)* ed *e)* del medesimo articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Nel rispetto di quanto stabilito dai summenzionati principi e criteri direttivi, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e i reclutamenti estesi ad altre categorie di personale sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa, altresì, che le modifiche previste dal decreto al Codice dell'ordinamento militare sono volte, in particolare, al conseguimento, entro il 2033, del modello professionale definito a 160.000 unità dal decreto legislativo n. 185 del 2023, consentendo, al contempo, un armonico sviluppo delle progressioni di carriera, che favoriscano il sistema di alimentazione dei ruoli del personale. Nello specifico, il provvedimento è volto al raggiungimento delle suddette dotazioni organiche complessive, incidendo sul sistema di reclutamento (compresi *iter* formativi e ferme associati), e sulla progressione di carriera dei sottufficiali. Le nuove disposizioni sono intese, altresì, a consentire maggiore flessibilità ai percorsi di carriera del personale militare, prevedendo il reclutamento dei volontari in ferma prefissata nei ruoli dei sergenti e la possibilità per i medesimi di frequentare il corso di formazione previsto per i volontari in servizio permanente.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo in esame, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e afferma che queste non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alle seguenti specifiche disposizioni la relazione tecnica precisa, altresì, che:

- il comma 1, lettera a), introduce la figura dell'aspirante nel percorso formativo presso l'Accademia militare dell'Esercito, in analogia a quanto previsto per la Marina militare e l'Aeronautica militare;
- il comma 1, lettera c), mira a introdurre, per gli allievi marescialli, una ferma di cinque anni, in relazione alla durata dell'*iter* di studio presso gli Istituti di formazione (corsi di laurea triennali);
- il comma 1, lettera d), ripristina, estendendola agli aspiranti dell'Accademia militare, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 717 del 1977, recante trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari, abrogata dal COM. Tale disposizione riconosceva agli allievi dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica - all'atto della nomina ad aspirante ufficiale, all'inizio del terzo anno di corso - il trattamento economico del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La richiamata norma, la cui abrogazione erroneamente non è stata a suo tempo accompagnata dalla contestuale introduzione della connessa disciplina nel COM, in realtà ha continuato a essere applicata per l'Accademia navale e l'Accademia Aeronautica in forza dell'articolo 2186, comma 1, lettera *c)* del COM (*Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti*), laddove è stato sancito che l'entrata in vigore del Codice non potesse produrre effetti peggiorativi ovvero

disallineamenti rispetto alla normativa previgente in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza. La disposizione in linea con quanto disposto alla lettera *a)*, mira ad introdurre una previsione di legge che formalizzi la circostanza che tutti gli allievi delle Accademie che rivestono la qualifica di "aspirante ufficiale", abbiano diritto alla corresponsione del trattamento economico iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente e trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del COM;

- il comma 1, lettera f), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per gli anni 2026 e 2027, ai sensi dell'articolo 2207 del COM e la relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del medesimo Codice, così come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 190 del 2014.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame apporta specifiche novelle al Codice dell'ordinamento militare in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 che, rispettivamente, prescrivono la revisione delle misure volte a conseguire, entro il 2033, il progressivo raggiungimento di un volume organico complessivo di 160.000 unità di personale militare di Esercito, Marina (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e Aeronautica, nonché la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento in altre categorie di personale delle Forze armate e l'introduzione o l'incremento di riserve di posti in loro favore nei medesimi concorsi (con riguardo a questo specifico principio e criteri direttivo si rinvia alla scheda di cui all'articolo 2).

La relazione tecnica afferma che dalle norme del provvedimento in esame, nel rispetto di quanto stabilito dai summenzionati principi e criteri direttivi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i reclutamenti estesi ad altre categorie di personale sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili attuativi della delega relativi al principio e criterio di direttivo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, le norme dell'articolo in esame, in particolare, prevedono:

- l'introduzione della figura dell'aspirante ufficiale nei percorsi di formazione dell'Accademia militare e delle Scuole di applicazione dell'Esercito, analogamente a quanto già previsto per Marina e

Aeronautica, prevedendo la nomina al grado di sottotenente per coloro che hanno utilmente completato il terzo anno del ciclo formativo presso l'Accademia militare (anziché al termine del secondo anno di corso), con decorrenza, ai soli fini giuridici, della nomina al grado di sottotenente dalla data di acquisizione del grado di aspirante [comma 1, lettera a)];

- l'inclusione degli Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali tra quelli che possono fruire dell'istituto della proroga per il completamento del ciclo di studi, al pari di quanto già previsto nell'assetto vigente per gli Ufficiali appartenenti al Corpo degli ingegneri e al Corpo sanitario dell'Esercito [comma 1, lettera b)];
- la previsione di una ferma obbligatoria quinquennale per gli allievi marescialli reclutati mediante concorso pubblico che abbiano superato i corsi presso i relativi Istituti di formazione [comma 1, lettera c)];
- il riconoscimento agli allievi dei corsi regolari delle Accademie, all'atto di nomina ad aspirante ufficiale (all'inizio del terzo anno dei corsi) del trattamento economico iniziale da sottotenente o guardiamarina in servizio permanente [comma 1, lettera d)];
- l'autorizzazione, per gli anni 2026 e 2027, nell'ambito delle consistenze di personale di ciascuna Forza armata, del reclutamento (mediante concorso pubblico per titoli) per nomina diretta di 30 marescialli in servizio permanente [comma 1, lettera f)];
- l'introduzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e fino al 2033, della possibilità di reclutare personale del ruolo marescialli di Esercito, Marina ed Aeronautica, mediante concorsi straordinari per titoli riservati a personale militare già in servizio permanente in possesso specifici requisiti [comma 1, lettera g)];
- l'introduzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e fino al 2030, della possibilità di reclutare sergenti a nomina diretta, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami [comma 1, lettera h)].

Al riguardo non si formulano osservazioni considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare l'invarianza finanziaria delle disposizioni in riferimento.

In particolare, con riguardo al comma 1, lettera d), la relazione tecnica riferisce che la norma ripristina, estendendola agli aspiranti dell'Accademia militare, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 717 del 1977, che riconosceva agli allievi dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, con la nomina ad aspirante ufficiale all'inizio del terzo anno di corso, il trattamento economico del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La relazione tecnica afferma che tale disposizione, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, numero 736, del COM, ha continuato a essere applicata per l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica in forza dell'articolo 2186, comma 1, lettera c) del COM che esclude, per effetto dell'entrata in vigore del Codice, la produzione di effetti peggiorativi e disallineamenti rispetto alla normativa previgente in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza. La disposizione, in linea con quanto disposto alla lettera a) del comma 1 - che ha introdotto la

figura dell'aspirante ufficiale anche con riguardo all'Accademia militare prevedendo la nomina a sottotenente a conclusione del terzo anno del ciclo formativo (anziché al termine del secondo anno di corso) – mirerebbe, pertanto, a formalizzare tale fattispecie in linea con quanto avviene in via applicativa superando gli effetti distorsivi prodotti per effetto dell'abrogazione di una disposizione, erroneamente intervenuta senza provvedere al conseguente vuoto normativo. La neutralità finanziaria del comma 1, lettera f) viene, inoltre, confermata, in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per gli anni 2026 e 2027, ai sensi dell'articolo 2207 del COM e considerato che la relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 582, 583 e 584 del medesimo Codice che, rispettivamente determinano gli oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate, quelli relativi alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché le misure applicative funzionali al raggiungimento dei medesimi importi.

ARTICOLO 2

Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate

Normativa vigente. L'articolo 690, nel Codice dell'ordinamento militare prevede che il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati: nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica [comma 1, lettera a)]; nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo [comma 1, lettera b)]. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa (comma 2).

La norma introduce l'articolo 690-*bis* nel Codice dell'ordinamento militare volto a consentire a ciascuna Forza armata di bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e ai volontari in ferma prefissata triennale (VFT) in servizio, in possesso di specifici requisiti. Il reclutamento avviene nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 690, comma 1, lettera a). I volontari in ferma prefissata, utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano un corso di formazione⁹, al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso [comma 1, lettera a)].

⁹ Di cui all'articolo 773 del COM.

Vengono, conseguentemente, modificati il comma 1 dell'articolo 773 del COM al fine di ricomprendere anche i volontari in ferma prefissata (VFP4 e VFT) tra i potenziali frequentatori del suddetto corso di formazione [comma 1, lettera *b*)], nonché il comma 1 dell'articolo 774, del Codice, per ragioni di coordinamento normativo [comma 1, lettera *c*)].

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne evidenzia le finalità e riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo al comma 1, lettera *a*), la neutralità della disposizione viene confermata affermando che i reclutamenti dei sergenti verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.

La nuova modalità di reclutamento dei sergenti prevede, infatti, che l'accesso della citata categoria di personale (VFP4 e VFT) avvenga mediante concorso per titoli ed esami, al fine di immettere nella categoria dei sergenti i candidati più meritevoli, e sia consentito in misura non superiore al 15 per cento dei posti a concorso destinati alla procedura per titoli ed esami del concorso ordinario, di cui all'articolo 690, comma 1, lettera *a*), sottraendo pertanto tale percentuale dal limite massimo del 60 per cento dei posti annui disponibili. In tal modo, non si determinano interferenze con il meccanismo di transito nella categoria superiore del personale più anziano appartenente alla categoria dei graduati e, al contempo, è garantita la più ampia flessibilità alla Forza armata in sede di predisposizione dei bandi di concorso.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge 119 del 2022, introduce l'articolo 690-*bis* nel COM che consente l'accesso al ruolo sergenti, da parte dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) e dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), mediante concorsi straordinari per titoli ed esami e successiva partecipazione ad un corso di formazione. Tale nuova modalità di accesso al grado di sergente integra la vigente disciplina che, in via ordinaria (articolo 690, del COM), prevede che il reclutamento nei ruoli sergenti di Esercito, Marina e Aeronautica avvenga mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati, entro specifici limiti percentuali dei posti disponibili, ai volontari in servizio permanente delle medesime Forze armate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, rammentando quanto già evidenziato dalla relazione tecnica nella scheda di cui all'articolo 1, ovvero che dal provvedimento nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, tra

l'altro, i reclutamenti in riferimento, che vengono estesi ad altre categorie di personale, sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.

Si prende, altresì, atto di quanto ulteriormente precisato dalla medesima RT con riguardo alla norma in esame, ovvero che la nuova modalità di reclutamento dei sergenti, mediante accesso al ruolo del personale volontario in ferma prefissata, è consentito in misura non superiore al 15 per cento dei posti che a normativa vigente sono destinati annualmente, nei limiti dei posti disponibili, al personale volontario in servizio permanente.

ARTICOLO 3

Clausola d'invarianza finanziaria

La norma dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.